

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 7/CDN **(2009/2010)**

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, Presidente; dall'Avv. Emilio Battaglia, dall'Avv. Luca Giraldi, Componenti; dal Dott. Carlo Purificato, Componente aggiunto; dall'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 10 luglio 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(338) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA POMPONI (Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante della Soc. Pisa Calcio SpA) E DELLA SOCIETA' PISA CALCIO SpA (nota n. 8152/1217pf08-09/SP/blp del 10.6.2008).

Il procedimento.

Con provvedimento del 10 giugno 2009 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione:

- il Sig. Luca Pomponi, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante del Pisa Calcio SpA,
- la Società Pisa Calcio SpA,

per rispondere il primo della violazione degli artt. 1, co. 1 e 8, co. 2, del CGS, per aver sottoscritto la dichiarazione datata 11 febbraio 2009 e depositata presso la Co.Vi.So.C., attestante circostanze e dati contabili non veridici, come meglio precisato nella parte motiva e la seconda a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1, del CGS, per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva con la quale hanno chiesto il proscioglimento dagli addebiti contestati.

Per i deferiti è comparso il loro difensore, il quale si è riportato alla propria memoria difensiva chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

È altresì comparso il rappresentante della Procura il quale ha chiesto per il Signor Pomponi la sanzione dell'inibizione per mesi 2 e per la Società Pisa Calcio SpA la sanzione di € 25.000,00 di ammenda.

I motivi della decisione.

La Commissione, esaminati gli atti, sentite le parti, ritiene quanto segue.

Con nota datata 22 maggio 2009 la Co.Vi.So.C. ha segnalato che nella riunione del 7 maggio 2009 ha riscontrato che *“la società Pisa Calcio SpA, in relazione alle operazioni di ripianamento delle perdite risultanti dal bilancio semestrale al 30 giugno 2008, ha inviato al medesimo organo di controllo una dichiarazione non veridica”*. Più specificatamente, nonostante la delibera con la quale, su sollecito della Co.Vi.So.C. del 4 febbraio 2009, l'assemblea aveva stabilito il termine del 20 gennaio 2009 per il superamento della fattispecie di cui all'art. 2447 Cod. Civ., il ripianamento delle perdite della società non

avveniva realmente, in quanto il versamento a totale copertura delle perdite sarebbe avvenuto tramite assegno bancario a firma del socio unico "Iniziativa 2003 SpA", assegno che, tuttavia, a seguito di visita ispettiva effettuata presso la società il 20 marzo 2009, sarebbe risultato impagato a far data dal 26 gennaio 2009. Tale condotta integrerebbe la violazione degli artt. 1, co. 1, e 8, co. 2, del CGS, non essendo rispondente al vero quanto affermato dal Signor Luca Pomponi nella sua qualità di Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Pisa Calcio SpA, nella dichiarazione a sua firma, datata 11 febbraio 2009 e depositata presso la Co.Vi.So.C.

Tali emergenze probatorie non hanno trovato né smentita, né giustificazione negli assunti difensivi.

Assumono i deferiti di non aver posto in essere alcuna condotta disciplinarmente censurabile dal momento che: 1. il problema relativo all'assegno *de quo* sarebbe stato scoperto soltanto successivamente all'invio della comunicazione dell'11 febbraio 2009; 2. tale problema era da attribuirsi ad un improvviso stato di necessità economica del socio unico; 3. comunque la situazione sarebbe stata sanata con l'apporto di 2 titoli obbligazionari al portatore, per un controvalore di € 2.000.000,00, alla data del 3 marzo 2009. 4. del resto, non potrebbe non valorizzarsi la circostanza che la Soc. Pisa Calcio SpA, ha tempestivamente adempiuto al proprio obbligo di pagamento, anche se questo si è rivelato infruttuoso e che, in ogni caso, allorquando ha rilasciato la dichiarazione dell'11 febbraio 2009 era in assoluta buona fede, avendo la consapevolezza dell'avvenuto pagamento effettuato in data 20 gennaio 2009. Da qui l'assenza di circostanze mendaci nel contenuto della dichiarazione in esame.

Secondo l'assunto attoreo, *"la condotta tenuta dalla Società Pisa Calcio, nonché quella del Dott. Luca Pomponi, che ha sottoscritto la dichiarazione dell'11 febbraio 2009, non ha integrato una falsa rappresentazione agli organi federali deputati al controllo dei profili di correttezza gestionale ed economica delle società calcistiche"*.

L'assenza di dolo, peraltro, si evincerebbe dalla condotta posta in essere dalla Soc. Pisa Calcio SpA, una volta scoperto il mancato pagamento dell'assegno.

Pertanto, il contenuto della comunicazione costituirebbe un *"fatto reale e distinto, cronologicamente e oggettivamente antecedente all'imprevisto esito del versamento a mezzo di assegno bancario"*.

Ad avviso della Commissione, i richiamati assunti difensivi non sono tali da escludere la illegittimità della condotta dei deferiti.

Invero, dall'esame della documentazione allegata all'atto di deferimento si ricava senza possibilità di dubbio che la dichiarazione rilasciata e sottoscritta dal Pomponi in data 11 febbraio 2009 si è rivelata contenere dati contabili non veridici, dal momento che la Soc. Pisa Calcio SpA a quella data non aveva ripianato le perdite, tant'è che *"sin dal 26 gennaio 2009 e, quindi, in data antecedente alla dichiarazione dell'11 febbraio 2009"*, l'assegno *de quo* risultava impagato, in quanto tornato indietro come insoluto.

Nessuna rilevanza, peraltro, può essere attribuita alla dedotta buona fede del Legale Rappresentante della Soc. Pisa Calcio SpA, sia perché lo stesso ricopriva contestualmente il ruolo di Presidente della Società Pisa e di Amministratore della INIZIATIVA 2003 SpA che aveva effettuato il versamento della somma necessaria al ripianamento delle perdite con assegno risultato impagato, sia perché del mancato pagamento dell'assegno la INIZIATIVA 2003 SpA e per essa il suo Legale Rappresentante

aveva notizia sin dal 26 gennaio 2009, ossia in data notevolmente anteriore al rilascio della dichiarazione *de quo*.

Da qui, la piena configurabilità, a carico della Società Pisa Calcio SpA, della condotta inadempiente e disciplinarmente rilevante di cui all'art. 8, co. 2, del CGS, non avendo la stessa dato puntuale esecuzione alla decisione della Co.Vi.So.C. sulla necessità di ripianare le perdite.

Il dispositivo.

Per tali motivi la Commissione delibera di infliggere al Signor Luca Pomponi l'inibizione di mesi 2 (due) e per la Società Pisa Calcio SpA la sanzione dell'ammenda di € 25.000,00 (venticinquemila/00).

^^

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, Presidente; dall'Avv. Giuseppe Febbo, dall'Avv. Luca Giraldi, Componenti; dal Dott. Carlo Purificato, Componente aggiunto; dall'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 10 luglio 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

(333) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BRUNO DALL'ANESE (Procuratore Speciale e Legale rappresentante de3lla Soc. Treviso FC 1993 Srl), ETTORE SETTEN (Amministratore unico e Legale rappresentante della Soc. Treviso FC 1993 Srl) E DELLA SOCIETA' TREVISO FC 1993 Srl (nota n. 8038/1194pf08-09/SP/blp dell'8.6.2009).

(334) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BRUNO DALL'ANESE (Procuratore Speciale e Legale rappresentante della Soc. Treviso FC 1993 Srl), ETTORE SETTEN (Amministratore unico e Legale rappresentante della Soc. Treviso FC 1993 Srl) E DELLA SOCIETA' TREVISO FC 1993 Srl (nota n. 8039/1197pf08-09/SP/blp dell'8.6.2009).

(335) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BRUNO DALL'ANESE (Procuratore Speciale e Legale rappresentante della Soc. Treviso FC 1993 Srl), ETTORE SETTEN (Amministratore unico e Legale rappresentante della Soc. Treviso FC 1993 Srl) E DELLA SOCIETA' TREVISO FC 1993 Srl (nota n. 8040/961pf08-09/SP/blp dell'8.6.2009).

Il deferimento.

Con provvedimento del 8.6.2009 il Procuratore Federale ha deferito avanti questa Commissione:

- 1) i Signori Dall'Anese Bruno, Procuratore Speciale e legale rappresentante della società Treviso Football Club 1993 Srl, Setten Ettore, Presidente e legale rappresentante della medesima società, nonché la società Treviso Football Club 1993 Srl per rispondere: il Dall'Anese per la violazione di cui agli artt. 80, co. 2, lettera A), e 85, lett. A) par. VIII) punto 1 delle NOIF - in relazione all'art. 8, co. 5, CGS - e sanzionata dall' art. 90, co. 2 delle NOIF per il mancato deposito del piano finanziario della società e del parametro valore della produzione/debiti finanziari al 31.12.08; il Setten per la violazione di cui agli artt. 80, co. 2, lettera A), e 85, lettera

- A) par. V), e 85 lettera A) par. VIII) punto 1 delle NOIF - in relazione all'art. 8, co. 5, CGS - e sanzionata dall'art. 90, co. 2 delle NOIF per il mancato deposito del piano finanziario della società, del parametro valore della produzione/debiti finanziari al 31.12.08 e del report consuntivo del primo semestre 2008; la società Treviso Football Club 1993 Srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta per l'operato dei suoi dirigenti ex art. 4, c. 1, CGS.
- 2) i Signori Dall'Anese Bruno, Procuratore Speciale e legale rappresentante della società Treviso Football Club 1993 Srl, Setten Ettore, Presidente e legale rappresentante della medesima società, nonché la società Treviso Football Club 1993 Srl, per rispondere della violazione prevista dall' art. 85, lett. A) par. VI) delle NOIF - in relazione all'art. 8, co. 5, CGS - e sanzionata dall'art. 90, co. 2 delle NOIF per il mancato deposito della documentazione, entro il termine previsto del 31.3.09, attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2008; deferiva altresì la Soc. Treviso Football Club 1993 Srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta per l'operato dei suoi dirigenti ex art. 4, co. 1, CGS.
- 3) i Signori Dall'Anese Bruno, Procuratore Speciale e legale rappresentante della società Treviso Football Club 1993 Srl, Setten Ettore, Presidente e legale rappresentante della medesima società, nonché la società Treviso Football Club 1993 Srl, per rispondere della violazione prevista dall' art. 85, lett. A) par. VII) delle NOIF - in relazione all'art. 8, co. 5, CGS - e sanzionata dall'art. 90, co. 2 delle NOIF per il mancato deposito, entro il termine previsto del 30.4.09, della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2008; deferiva altresì la Soc. Treviso Football Club 1993 Srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta per l'operato dei suoi dirigenti ex art. 4, co. 1, CGS.

Gli incolpati non hanno fatto pervenire, nel termine prescritto, alcuna memoria difensiva (tranne il Dall'Anese che ha fatto pervenire in Federazione copia di lettere di dimissioni, datate 27.3.09, dall'incarico ricoperto nella società Treviso).

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha preliminarmente richiesto la riunione dei tre su menzionati deferimenti e la dichiarazione di responsabilità dei deferiti con l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Bruno Dall'Anese: 6 mesi di inibizione;
- per il Sig. Ettore Setten: 6 mesi di inibizione;
- per la Soc. Treviso Football Club 1993 Srl: € 35.000,00 di ammenda.

È comparso altresì il difensore dei deferiti Setten e Dall'Anese, il quale, dopo breve illustrazione dei fatti oggetto di deferimento, ha concluso rimettendosi alle decisioni della Commissione per quanto riguarda il Sig. Setten, mentre ha richiesto l'assoluzione per il Sig. Dall'Anese evidenziando, in sostanza, come lo stesso si fosse dimesso dalla carica societaria fin dal 27.3.09 e, a tal fine, ha richiamato documentazione in atti comprovante, a suo dire, le dette dimissioni con le relative comunicazioni agli Organi Federali.

La Procura si opponeva a detta produzione documentale sulla scorta del fatto che, a dire della stessa, i citati documenti non sarebbero mai stati inviati prima alla Procura; nel merito, comunque, evidenziava come le dimissioni del Dall'Anese non fossero mai state

ratificate dall'assemblea societaria del Treviso e, dunque, da considerarsi come mai avvenute.

I motivi della decisione.

Preliminarmente la Commissione ritiene fondata la richiesta della Procura di riunione dei tre procedimenti per connessione soggettiva.

Nel merito il deferimento è fondato e va accolto.

Risulta infatti *per tabulas* che la Società Treviso Football Club 1993 Srl e, per essa, i suoi su citati dirigenti:

- 1) non ha tempestivamente trasmesso la dovuta documentazione e cioè il piano finanziario della società e il parametro valore della produzione/debiti finanziari al 31.12.08, nonché il report consuntivo del primo semestre 2008. E ciò nonostante le numerose sollecitazioni al deposito della citata documentazione da parte della Covisoc (vedi lettere datate 15.1, 4.3, 13.3.09) alla quale, anzi, la società Treviso garantiva di adempiere (con comunicazione del 9.3.09), senza tuttavia dare effettivo seguito alla promessa;
- 2) non ha tempestivamente trasmesso, entro il termine previsto del 31.3.09, la dovuta documentazione comprovante l'avvenuto pagamento degli emolumenti da corrispondere per le su citate mensilità e che, anzi, non ha effettuato affatto i previsti detti versamenti per il trimestre in contestazione (cfr. comunicazione della Lega alla Covisoc del 4.5.09);
- 3) non ha tempestivamente trasmesso, entro il termine previsto del 30.4.09, la dovuta documentazione comprovante l'avvenuto pagamento degli obblighi fiscali e contributivi relativi agli emolumenti da corrispondere per le su citate mensilità e che, anzi, non ha effettuato affatto i previsti detti versamenti per il trimestre in contestazione (cfr. comunicazione dello stesso Treviso del 4.5.2009).

Da tutto quanto su evidenziato deriva l'affermazione di responsabilità dei deferiti cui consegue anche quella della Società. In particolare, per quanto riguarda la posizione del Dall'Anese, rileva preliminarmente questa Commissione l'utilizzabilità, nel presente procedimento, dei documenti richiamati dalla difesa del prevenuto. Se da un lato, infatti, l'art. 30, N°. 8 del CGS, non prevede sanzione alcuna per la mancata trasmissione in copia anche alla Procura di memorie difensive e atti, dall'altro la Procura stessa ha, in ogni caso, precisato le sue conclusioni anche nel merito e, pertanto, non può dirsi violato il principio di difesa.

Tali richiamati documenti, tuttavia, risultano agli atti solo in copia e privi della necessaria data certa.

L'eventuale comunicazione delle avvenute dimissioni ai terzi, con l'assunzione dunque del necessario rilievo pubblicistico, sarebbe, in ogni caso, avvenuta agli Organi Federali solo il 3.4.09, in data perciò successiva al momento della commissione delle violazioni disciplinari (tranne che per la violazione del mancato versamento dei contributi fiscali e contributivi al 30.4.09, che va però collegata, anche secondo le recenti pronunce della CGF, a quella precedente del 31.3.09, del mancato pagamento degli emolumenti ai tesserati).

Nel determinare le sanzioni la Commissione ritiene di dover tenere comunque nella giusta considerazione l'avvenuta dissociazione del Sig. Dall'Anese, con le sue dimissioni, sia pure a carattere endo societario, dalla gestione del Treviso.

Il dispositivo.

Per tali motivi, la Commissione Disciplinare Nazionale delibera complessivamente di dover infliggere al Sig. Bruno Dall'Anese la sanzione dell'inibizione per mesi 3 (tre); al Sig. Ettore Setten, già inibito, la sanzione dell'inibizione per mesi 6 (sei) e alla Soc. Treviso Football Club 1993 Srl la sanzione di € 30.000,00 (trentamila/00) di ammenda.

(285) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AXEL VICENTINI (calciatore attualmente tesserato per la Soc. Hellas Verona FC SpA) E DELLA SOCIETA' DELFINO PESCARA 1936 Srl (nota n. 7263/200pf08-09/AM/ma dell'11.5.2009).

Con provvedimento datato 11.05.2009 il Procuratore Federale Vicario ha deferito a questa Commissione Disciplinare Nazionale, per le violazioni ascritte e puntualmente individuate nell'atto di deferimento, rispettivamente, il Sig. Axel Vicentini, calciatore professionista, all'epoca dei fatti tesserato in forza al Pescara Calcio S.p.a. (sodalizio il cui titolo sportivo é stato oggetto di successivo trasferimento in capo ad una società sportiva di nuova costituzione denominata Delfino Pescara 1936 S.r.l.), nonché il Delfino Pescara 1936 S.r.l. Dall'atto di deferimento é emerso che il Sig. Vicentini, in costanza di rapporto di mandato con l'Agente di Calciatori F.I.G.C. Sig. Giovanni Sama, ha conferito analogo mandato in favore di altro procuratore sportivo, Sig.ra Katia Vallese, senza, tuttavia, aver preventivamente risolto il precedente rapporto giuridico in essere.

Nei termini assegnati, la società sportiva deferita ha fatto pervenire una memoria difensiva, mentre alcuna difesa é stata formulata dal calciatore deferito.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, Dott. Spagnoletti, il quale, insistendo per la dichiarazione di responsabilità a carico di entrambi i soggetti deferiti, ha chiesto l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- 2 giornate di squalifica a carico del Sig. Axel Vicentini;
- l'ammenda di € 3.000,00 a carico della società Delfino Pescara 1936 S.r.l.

Per i deferiti sono presenti l'Avv. Croce per il Delfino Pescara 1936 Srl e il calciatore Axel Vicentini personalmente.

La Commissione Disciplinare Nazionale, esaminati gli atti, osserva, quanto alla posizione del Sig. Vicentini, come i profili di responsabilità al medesimo ascritti siano pacificamente individuabili nella loro materialità, in quanto ampiamente comprovati sulla base degli atti di indagine.

Sul punto, pertanto, si ritiene ultronea ogni aggiuntiva considerazione.

Al contrario, si impone un attento esame della responsabilità disciplinare che, nel contesto della vicenda di cui trattasi, é stata individuata, in via oggettiva, in capo al Delfino Pescara 1936 S.r.l.

Va innanzitutto rilevato che, al momento della commessa violazione, il calciatore Vicentini risultava tesserato in forza al Pescara Calcio S.p.a., ovvero ad una società sportiva distinta dal Delfino Pescara 1936 S.r.l. Quest'ultima Società, solo a seguito del fallimento del Pescara Calcio S.p.a. e dell'acquisizione del relativo titolo sportivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, co. 3, NOIF, é divenuta, a tutti gli effetti, soggetto dell'ordinamento giuridico sportivo calcistico

In base a tale premessa, la difesa del sodalizio deferito invoca, preliminarmente, l'improcedibilità del deferimento, sostenendo che la responsabilità (oggettiva) propria del Pescara Calcio S.p.a. (successivamente dichiarato fallito), non possa essere trasferita in capo ad altra società sportiva, quale il Delfino Pescara 1936 S.r.l., la cui posizione si pone in rapporto di assoluta estraneità rispetto all'intera vicenda.

Al riguardo, sono stati individuati alcuni precedenti relativi a fattispecie analoghe a quella che ci occupa, nei quali, come rileva la difesa della società deferita, la Commissione Disciplinare Nazionale si è orientata nel senso di escludere qualsivoglia profilo di responsabilità disciplinare a carico della società sportiva di nuova costituzione subentrata a quella non più attiva nell'ambito dell'ordinamento sportivo.

Tuttavia, questo Collegio, ritiene opportuno uniformarsi ad una recente e significativa pronuncia resa dalla Corte di Giustizia Federale a Sezioni Unite, proprio in relazione ad una vicenda analoga a quella che ci occupa, che ha coinvolto un calciatore tesserato all'epoca dei fatti per il Pescara Calcio S.p.a.

Nel caso indicato, la Corte di Giustizia Federale a Sezioni Unite ha enunciato il principio che *"...con l'acquisizione del titolo sportivo la nuova società è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi sotto il profilo prettamente sportivo..."* e conseguentemente ha affermato la responsabilità oggettiva a carico del Delfino Pescara 1936 Srl, società subentrante (vedi C.U., CGF, N°. 264 del 19.6.2009).

In sostanza, la Corte di Giustizia Federale, a fronte dell'invocata esclusione di qualsivoglia responsabilità da parte del Delfino Pescara 1936 S.r.l. nel senso di cui in precedenza, ha assunto, invece, che relativamente a fattispecie del genere di quelle in argomento non si può mettere in discussione la piena vigenza, nel sistema attuale dell'ordinamento sportivo, della responsabilità oggettiva, dovendosi, tuttavia, dare rilievo, in ogni caso, alla assoluta e totale estraneità della società ai fatti contestati. Il Giudicante, in sostanza, deve procedere ad una congrua graduazione sotto il profilo sanzionatorio.

Ebbene, questa Commissione Disciplinare Nazionale ritiene di condividere e di doversi ragionevolmente uniformare al predetto orientamento che si sostanzia, in definitiva, in un principio giurisprudenziale sportivo il quale, proprio in quanto promanante dal consesso giudicante di più elevato rango in ambito sportivo calcistico, è destinato a costituire canone ermeneutico di carattere generale. Deve pertanto essere affermata la responsabilità del calciatore Vicentini, alla quale consegue quella oggettiva della Società Delfino Pescara. 1936 S.r.l.

Sanzioni adeguate appaiono quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale, accoglie il deferimento e, per l'effetto, irroga la sanzione di € 500,00 (cinquecento/00) al Sig. Axel Vicentini e quella dell'ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00), a carico del Delfino Pescara 1936 S.r.l.

(309) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCO PIEROBON (calciatore attualmente tesserato per la Soc. AS Biellese 1902 SpA) E DELLA SOCIETA' AS BIELLESE 1902 SpA (nota n. 7643/1024pf08-09/AM/ma del 22.5.2009).

Con provvedimento datato 22.05.2009 il Procuratore Federale Vicario ha deferito a questa Commissione Disciplinare Nazionale, in ordine alle violazioni ascritte e puntualmente individuate nell'atto di deferimento, rispettivamente, il Sig. Marco Pierobon, calciatore professionista all'epoca dei fatti tesserato in forza alla A.S. Biellese 1902 S.p.a. e la medesima A.S. Biellese 1902 S.p.a.

Dall'atto di deferimento é emerso che il Sig. Pierobon, a seguito della notifica del lodo pronunciato dalla Camera Arbitrale c/o la Commissione Agenti F.I.G.C., con cui questi era stato condannato al pagamento della somma di € 7.398, 56 (oltre accessori di legge) in favore dell'Agente di Calciatori F.I.G.C., Sig. Mauro Cevoli, non dava spontanea esecuzione al provvedimento, omettendo di effettuare il pagamento dovuto nei termini di cui all'art. 11 del Regolamento per le procedure arbitrali, allegato B, del Regolamento per l'esercizio dell'attività di Agente di Calciatori.

Nei termini assegnati, né la società sportiva, né il calciatore hanno fatto pervenire scritti difensivi.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, Dott. Spagnoletti, il quale, insistendo per la dichiarazione di responsabilità a carico di entrambi i soggetti deferiti, ha chiesto l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

mesi 2 a carico del Sig. Marco Pierobon;

ammenda di € 1.000,00 a carico dell'A.S. Biellese 1902 S.p.a.

Nessuno è comparso per i deferiti.

La Commissione Disciplinare Nazionale, esaminati gli atti, osserva, quanto alla posizione del Sig. Pierobon, come i profili di responsabilità al medesimo ascritti siano pacificamente individuabili nella loro materialità, in quanto ampiamente comprovati sulla base degli atti di indagine.

Infatti, il lodo arbitrale de quo, comunicato al calciatore soccombente in data 26.01.2009, non veniva da questi spontaneamente eseguito nel termine di trenta giorni dalla predetta comunicazione, in contrasto con quanto prescrive la disciplina domestica di settore.

Alla violazione commessa dal Sig. Pierobon, segue la responsabilità, in via oggettiva, della società sportiva di appartenenza all'epoca dei fatti, ovvero della A.S. Biellese 1902 S.p.a.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale, accoglie il deferimento e, per l'effetto, dispone l'irrogazione della sanzione della squalifica di 1 (uno) mese nei riguardi del Sig. Marco Pierobon, nonché quella dell'ammenda di importo pari ad € 500,00 (cinquecento/00) a carico della AS Biellese S.p.a.

Il Presidente della CDN
Avv. Sergio Artico

“”

Pubblicato in Roma il 10 luglio 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete